

Statuto dell'Associazione APS Hapax

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "APS Hapax", di seguito indicata come Associazione.
- 1.2. L'Associazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017 persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4. Necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza viene espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.
- 1.5. L'Associazione, pertanto, è ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito decreto 8 agosto 1947.
- 1.6. L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Finale Ligure;
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3. È data la facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione e azione sociale.
- 3.2. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali, formative, motorio-sportive e turistiche di interesse sociale ed altre iniziative non contrarie agli scopi istituzionali.
- 3.3. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi.

Art. 4 - ATTIVITÀ

- 4.1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come disciplinato dal Digs 117/2017;
- 4.2. Nello specifico, l'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede; svolgerà attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e, in particolare, attività musicali, concertistiche, corali e solistiche ed operistiche.
- 4.3. A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.4. L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:
 - a) somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b) organizzare attività formative e motorio-sportive;
 - c) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

c) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.
- 4.5. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. È riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5 - SOCI

- 5.1. Possono aderire ed iscriversi all'Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, l'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 5.2. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
- 5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 5.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 6.1. I soci hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
 - di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
 - di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.
- 6.2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunti dagli Organi sociali, dell'eventuale regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. a cui l'Associazione è affiliata;
 - a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art.3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
 - al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
- 6.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto alla Presidenza che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Presidenza e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 7.2. La Presidenza delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. La Presidenza deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 7.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 7.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Presidenza a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 7.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Maurizio", "Antonio", and "Roberto".]

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 8.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'Associazione, nonché per causa di morte.
- 8.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal presente Statuto.
- 8.3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 8.4. La Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dalla Presidenza, nei confronti del socio che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 8.5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dalla Presidenza, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Presidenza a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- 8.6. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 8.7. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato all'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 8.8. In tutti casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- la Presidenza;
- il Presidente.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 10.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse cinque deleghe per associato.
- 10.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - 10.4. su richiesta motivata della maggioranza dei membri della Presidenza;
 - 10.5. su richiesta motivata ed indirizzata al Presidente da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- 10.6. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
- 10.7. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

A collection of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board or the President, placed at the bottom of the document.

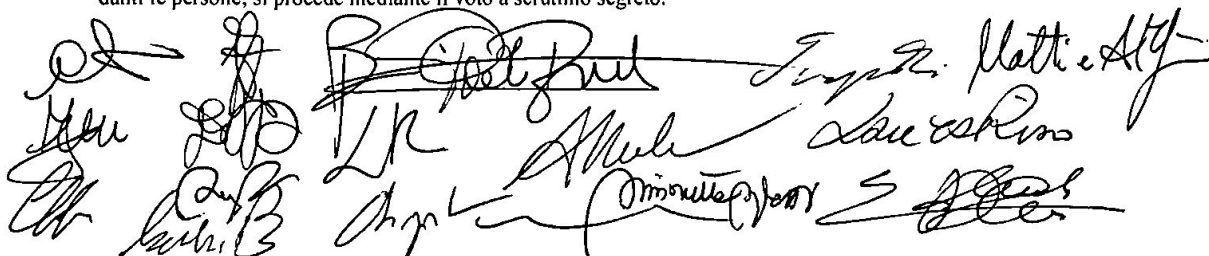
- 10.8. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 10.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 10.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA Competenze e quorum

- 11.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dalla Presidenza;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dalla Presidenza;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri della Presidenza;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dalla Presidenza per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- 11.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 11.4. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 11.5. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Regole di voto

- 12.1. Ciascun associato ha diritto di voto.
- 12.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 12.3. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.
- 12.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or cursive. They appear to be the signatures of the members of the assembly mentioned in the text.

Art. 13- PRESIDENZA

- 13.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 componenti.
- 13.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti e la Presidenza procede alla loro elezione.
- 13.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.
- 13.4. In relazione all'attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle A.C.L.I.. In ogni caso, la sostituzione dei componenti della Presidenza mancanti non può avvenire attraverso cooptazione diretta da parte del medesimo organo, ma dovrà avvenire tramite delibera assembleare.
- Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale
- 13.5. Riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 13.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.
- 13.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art. 14 - PRESIDENTE

- 14.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 14.2. Il Presidente viene eletto dall'assemblea ai sensi dell'art 11 del presente Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.
- 14.3. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti e un Responsabile dell'Amministrazione.
- 14.4. In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I.

Art. 15 - RISORSE ECONOMICHE

- 15.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Gian", "L.R.", "Michele", "Ludovico", "Ministero", and others.]

- 15.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da crediti, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

- 16.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
16.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
16.4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

- 17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
17.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto conformemente a quanto previsto in materia dall'art 9 del Dlgs 117/17.

Art. 18 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei vigenti Statuto, al Regolamento interno redatto dalla struttura di base, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

[Handwritten signatures and initials]

